

può essere qualificata, giuridicamente, la posizione del tutore del matrimonio in un processo, come quello matrimoniale, in cui non si hanno sempre — in senso tecnico — delle vere «parti» in causa? Quale implicazione deriva, in merito, dalla possibilità di un «litisconsorzio» — formale o di fatto — tra i coniugi? Il processo matrimoniale è qualificabile — sul piano meramente contenutistico — più esattamente come un processo giudiziario o come una procedura amministrativa? E, nel primo caso, si caratterizza per una natura accusatoria o inquisitoria? Queste sono alcune delle questioni — di capitale importanza — che nell'opera che si commenta vengono sollevate, ma non pare che sia stata fornita una risposta, o perlomeno detta risposta non si delinea in maniera chiara ed esaustiva.

Certamente, trattasi di domande, alle quali in dottrina non è stata fornita una risposta sempre puntuale, né univoca, ma ci si sarebbe aspettato che l'autore, dopo aver formulato, pur in modo esauriente, le diverse tesi in proposito — e data appunto la pregiudiziale difficoltà della tematica affrontata — assumesse in conclusione una posizione critica precisa, tentando di delineare delle possibili soluzioni agli interrogativi menzionati.

Se poi si aggiunge, a tutto ciò, un repertorio bibliografico e delle citazioni in nota talora piuttosto scarni, si desume che l'opera in parola non riesce ad assolvere pienamente allo scopo prefissato nella

parte introduttiva — beninteso assai difficile, lo si ribadisce —, ossia di risultare una sintesi appagante per il lettore.

Va, comunque, riconosciuto al Vajani lo sforzo di essersi saputo orientare con perizia nell'ambito di una materia delicata ed ancora fluida quale quella processual-matrimoniale, e di aver saputo offrire una panoramica completa circa gli approcci della dottrina al tema dell'importanza della «defensio Sacramenti» e del ruolo del Difensore del Vincolo nei giudizi di nullità matrimoniale.

*Ciro Tammaro*

Francisco WALKER VICUÑA, *La facultad para confesar*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2004, p. 265.

Publicata nella Serie Diritto Canonico della collana Tesi Gregoriana l'opera costituisce un significativo contributo nella dibattuta questione riguardante la natura e il significato della facoltà di confessare, attuale formulazione dell'abilitazione canonica necessaria perché il presbitero possa amministrare il sacramento della penitenza impartendo una valida assoluzione (cfr. can. 966 CIC). Come è noto, la normativa precedente non parlava di «facoltà» bensì di «potestà di giurisdizione» o, più semplicemente, di «giurisdizione o licenza» per ascoltare confessioni (cfr.

cann. 872 e 877 CIC 1917). Strutturato in quattro capitoli, il lavoro si apre con una serie di domande retoriche che si possono così sintetizzare: ha ancora senso esigere per la validità della penitenza che il presbitero, oltre alla potestà di ordine, abbia ricevuto un'abilitazione giuridica che sembra estrinseca al sacramento? quali sono i beni che si vogliono tutelare con una disposizione che limita l'esercizio spedito dell'ordine sacro in una situazione, come la presente, di scarsità di sacerdoti?

Nel primo capitolo, di carattere storico, si tenta una prima risposta a tali domande percorrendo lo sviluppo della prassi e della dottrina della Chiesa sulle condizioni richieste nel ministro della penitenza. A proposito dei primi secoli, in cui la penitenza era celebrata abitualmente dal Vescovo alla presenza della comunità, viene ricordato che eccezionalmente, in caso di necessità e in assenza del Vescovo, anche i presbiteri amministravano la riconciliazione in suo nome e con la sua licenza almeno implicita. Più significativo è il periodo che va dal secolo VI fino al secolo XII, in cui, abbandonata la penitenza pubblica, i presbiteri diventarono ministri abituali della penitenza, ma sempre in dipendenza del Vescovo. In questo periodo si diffuse la regola canonica, accolta poi solennemente dal Concilio Lateranense IV, della necessità di confessarsi con il *proprius sacerdos*, vale a dire con il proprio Vescovo o con il presbitero che aveva ottenuto la

sua licenza attraverso l'affidamento di un ufficio con *cura animarum*. Lo sviluppo dottrinale verso l'uso della nozione di «giurisdizione» nell'ambito della penitenza appare segnato da Graziano che introdusse nel Decreto la distinzione tra la *potestas* ricevuta nell'ordinazione e la *executio potestatis* ricevuta con l'istituzione (la nomina ad un ufficio). Tale distinzione sarà poi espressa in vari modi (*claves* e *usus clavium*, *potestas in habitu* e *in usu*, ...) fino alla generalizzazione del termine *iurisdictio* per indicare l'abilitazione o la licenza da parte dell'autorità competente, richiesta dai sacri canoni per esercitare la potestà di ordine su determinati fedeli impartendo una valida assoluzione dei peccati. Successivamente, in continuità con il Concilio di Firenze, che aveva dichiarato ministro della penitenza il *sacerdos habens auctoritatem absolventi vel ordinariam vel ex commissione superioris* (cfr. DS 1323), il Concilio di Trento, a proposito della dottrina sui peccati riservati ai Vescovi e sulla base del carattere giudiziale del sacramento della penitenza, dichiarerà senza valore l'assoluzione *quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem* (cfr. DS 1686), e condannerà come eretica l'affermazione che i Vescovi non hanno il diritto di riservarsi casi se non solo nella disciplina esteriore e che tale riserva non vieta che un sacerdote assolva veramente nei casi riservati (DS 1711). Di rilievo è anche l'affermazione del Triden-

tino che, nonostante *in sua ordinatione a peccatis absolvendi potestatem accipiant*, i presbiteri che non abbiano ottenuto un beneficio parrocchiale o che non siano stati giudicati idonei dai Vescovi mediante un esame o in altro modo e abbiano ottenuto l'approvazione non potranno ascoltare confessioni.

Come è noto, tale terminologia e tale disciplina saranno accolte dal Codice del 1917, dando luogo nella dottrina teologica e canonica ad un dibattito sull'origine (di diritto divino o di diritto umano) della necessità della potestà di giurisdizione per la validità dell'assoluzione, sul modo in cui opera tale potestà (*ab extrinseco* o *ab intrinseco*) nell'assoluzione dei peccati, sulla natura e peculiarità della *iurisdictio aut licentia audiendarum confessionum* in rapporto al senso abituale della nozione di *potestas iurisdictionis seu regiminis*. Epilogo di tali dibattiti sarà la svolta terminologica operata dall'*Ordo Pœnitentiæ* del 1973 che, lasciando da parte la nozione di potestà di giurisdizione, dichiarerà ministro competente il «sacerdote con facoltà di assolvere, secondo le leggi canoniche» (*Prænotanda*, n. 9).

Nel secondo capitolo viene esaminata con un metodo prevalentemente esegetico la disciplina canonica vigente, caratterizzata, da un lato, dalla semplificazione operata dall'estensione universale *a iure* della facoltà di confessare di cui godono i presbiteri *sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo do-*

*micilio habent* (cfr. can. 967 CIC), e, dall'altro, dalla necessità che venga accertata l'idoneità dei presbiteri prima di conferire la facoltà di ascoltare confessioni, la quale può essere concessa per un tempo sia determinato, sia indeterminato e, una volta concessa, non deve essere revocata se non per grave causa (cfr. cann. 970, 972 e 974 CIC). Vengono esaminate in dettaglio le diverse modalità e i requisiti per l'acquisto e per la revoca della facoltà. Opportuni sono alcuni rilievi critici sollevati dall'A. nei confronti di aspetti puntuali dell'attuale disciplina, come quando — per citare un esempio — a proposito della cessazione (automatica) della facoltà ricevuta dall'Ordinario del luogo del domicilio per la perdita di questo (cfr. cann. 975 e 106), propone giustamente di introdurre — come hanno fatto alcuni diritti particolari — una proroga per un tempo ragionevole fino all'acquisto della facoltà dall'Ordinario del nuovo domicilio. In questo modo sarebbero in buona parte superati i problemi pratici dei sacerdoti membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica che cambiano domicilio con una certa frequenza e la cui facoltà di confessare i fedeli che non appartengono all'istituto o alla società (e la sua estensione universale) dipende dall'Ordinario del domicilio (cfr. cann. 969 e 967 § 2).

Una qualche precisazione merita invece l'inquadramento fatto dall'A. della concessione di facoltà da parte del Prelato di una prelatura

personale: secondo l'A. — in riferimento alla Prelatura dell'Opus Dei, unica prelatura personale finora esistente — tale concessione opererebbe in modo simile a quella conferita dal Superiore di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica (cfr. can. 967 § 3), rendendo necessario che i sacerdoti incardinati nella prelatura ricevano la facoltà dalla competente autorità territoriale per ascoltare la confessione dei fedeli non appartenenti alla prelatura. Una tale valutazione, realizzata sulla base di documenti previi alla promulgazione del nuovo Codice (cfr. Cong. per i Vescovi, Dich. *Praelaturae personales*, 23 agosto 1982, IV, b), non appare corretta. In realtà, secondo il diritto particolare della Prelatura dell'Opus Dei, l'Ordinario della Prelatura può concedere a qualsiasi presbitero facoltà per ascoltare le confessioni dei fedeli della Prelatura (cfr. *Codex Iuris Particularis Operis Dei*, 28 novembre 1982, n. 50 § 3); ma, dopo l'entrata in vigore del Codice del 1983, risulta evidente che se la facoltà è concessa ai presbiteri incardinati nella prelatura personale si deve applicare l'estensione universale (*ubique* per tutti i fedeli) stabilita dalla nuova normativa, essendo la Prelatura il loro luogo di incardinazione e l'Ordinario della Prelatura il loro Ordinario *loci incardinacionis* (cfr. cann. 266 § 1 e 967 § 2).

Il terzo e il quarto capitolo, dedicati alla natura e al significato della facoltà di confessare, costituiscono

a mio avviso la parte più originale del lavoro e il principale apporto dell'A. alla dottrina canonica. Nel terzo capitolo vengono sintetizzate le varie teorie teologico-canoniche circa la necessità della giurisdizione, in concreto la teoria dell'assegnazione di sudditi (Galtier e Charrière), la teoria della potestà legata (Rahner e Beyer) e la giustificazione ecclesiologica (Poschmann e Mörsdorf); si analizza l'uso canonico del termine *facultas* e la sua applicazione all'ambito sacramentale; e vengono vagliate le varie posizioni degli autori dopo l'adozione di questo termine nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Di interesse risultano le riflessioni circa l'incidenza della facoltà sulla validità del sacramento. L'A., a partire dall'*usus Ecclesiae* e dalla potestà della Chiesa di precisare il segno dei sacramenti *salva illorum substantia*, considera che la Chiesa può agire nella determinazione della materia (alla quale appartiene che il penitente sottoponga i propri peccati al giudizio della Chiesa) riservandosi, attraverso la facoltà di confessare, la cosiddetta *applicatio materiae*, vale a dire l'assegnazione dei penitenti a ministri ritenuti in grado di giudicare *nomine Ecclesiae*. In definitiva la facoltà di confessare viene considerata «una determinazione giuridica della potestà di ordine consistente nell'assegnazione o incarico che la Chiesa affida al confessore dei fedeli ai quali può ascoltare in confessione» (p. 193).

Nel quarto capitolo sono esaminate alcune caratteristiche della pe-

nitenza intimamente collegate all'istituto della facoltà di confessare: da una parte, la ecclesialità, con l'esigenza che il confessore, nel giudicare la condotta dei penitenti come ministro della Chiesa, «aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente autorità» (can. 987 § 2); d'altra parte, il carattere giudiziale della penitenza sacramentale (*ad instar actus iudicialis*), con la necessità che il confessore, oltre alla potestà di giudicare ricevuta nell'ordinazione presbiterale, riceva dall'autorità competente la dovuta abilitazione giuridica per esercitarla su determinati fedeli; infine, il bene spirituale dei fedeli, il cui diritto ai sacramenti include necessariamente il diritto a che la penitenza venga amministrata da ministri degni che siano stati riconosciuti idonei dall'autorità competente. Sono questi principalmente i beni tutelati dalla facoltà di confessare, istituto canonico che — come rilevato dall'A. — lungi dall'essere una semplice determinazione formale o una pratica burocratica ha un contenuto immediatamente pastorale.

La facoltà di confessare costituisce infatti uno strumento di garanzia dell'idoneità (permanente) del confessore per il bene dei fedeli. Si ricordi in questo contesto che forse in nessun altro sacramento la fruttuosità dipende tanto dall'azione del ministro, che non può limitarsi a constatare che il penitente ha le disposizioni minime necessarie per ricevere l'assoluzione dei peccati, ma deve aiutarlo a raggiungere queste, se eventualmente non le ha

ancora raggiunte, e a sviluppare le disposizioni migliori possibili per incamminarsi verso la perfezione della vita cristiana. D'altra parte, e in collegamento con quanto appena detto, la facoltà di confessare serve anche a tutelare la funzione del Vescovo di pascere il popolo che gli è stato affidato, offrendogli la possibilità (che è anche un grave dovere pastorale) di verificare l'idoneità dei confessori, senza darla per scontata dopo l'ordinazione presbiterale.

Interessante si rivela infine la lettura del lavoro per meglio comprendere che la dimensione giuridica non è estrinseca ma intrinseca al sacramento della penitenza e, ancora più in generale, per riscoprire il ruolo del diritto canonico — e dei suoi strumenti tecnici, come in questo caso la facoltà di confessare — per un giusto e ordinato esercizio della funzione di santificare della Chiesa. Vale la pena ricordare le parole del Card. Ratzinger nella conferenza stampa di presentazione della Lett. ap. m.p. *Misericordia Dei* il 2 maggio 2002: «Al sacramento della penitenza appartengono essenzialmente due aspetti: da una parte quello sacramentale, cioè il mandato del Signore, che va al di là del potere proprio dei discepoli, ed anche della comunità dei discepoli della Chiesa; dall'altra l'incarico della decisione, che deve essere fondata oggettivamente, quindi deve essere giusta ed in questo senso ha carattere giudiziale. Appartiene così al sacramento stesso la 'iurisdictio',

che esige un ordinamento giuridico da parte della Chiesa, ma naturalmente deve essere sempre orientata all'essenza del sacramento, alla volontà salvifica di Dio. [...] Questo carattere sacramentale-giuridico del sacramento ha due importanti implicazioni: si tratta, se le cose stanno così, di un sacramento diverso dal battesimo, di un sacramento specifico, che presuppone un particolare potere sacramentale, quindi che è legato all'ordine (DS 1684). Se però

deve esserci una valutazione giudiziale, allora è chiaro che il giudice deve conoscere la fattispecie da giudicare. Nell'aspetto giuridico è implicita la necessità della confessione personale con la comunicazione dei peccati, per i quali deve essere chiesto il perdono a Dio e alla Chiesa, perché essi hanno infranto quell'unità di amore con Dio donata nel battesimo».

*Antonio S. Sánchez-Gil*